

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2963/95 DEL CONSIGLIO****del 18 dicembre 1995**

**che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti, effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1995;

considerando che, secondo l'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1996 comporterà entro il 31 dicembre 1996 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1996;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1996 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebitato versato per il periodo compreso fra la data di applicazione e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1996;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1996,

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Con efficacia al 1° luglio 1995 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	418 674	440 915	463 156	485 397	507 638	529 879		
A 2	371 539	392 762	413 985	435 208	456 431	477 654		
A 3/LA 3	307 704	326 267	344 830	363 393	381 956	400 519	419 082	437 645
A 4/LA 4	258 501	272 991	287 481	301 971	316 461	330 951	345 441	359 931
A 5/LA 5	213 126	225 751	238 376	251 001	263 626	276 251	288 876	301 501
A 6/LA 6	184 177	194 226	204 275	214 324	224 373	234 422	244 471	254 520
A 7/LA 7	158 538	166 427	174 316	182 205	190 094	197 983		
A 8/LA 8	140 215	145 870						
B 1	184 177	194 226	204 275	214 324	224 373	234 422	244 471	254 520
B 2	159 576	167 057	174 538	182 019	189 500	196 981	204 462	211 943
B 3	133 850	140 071	146 292	152 513	158 734	164 955	171 176	177 397
B 4	115 768	121 163	126 558	131 953	137 348	142 743	148 138	153 533
B 5	103 482	107 848	112 214	116 580				
C 1	118 081	122 842	127 603	132 364	137 125	141 886	146 647	151 408
C 2	102 704	107 068	111 432	115 796	120 160	124 524	128 888	133 252
C 3	95 803	99 542	103 281	107 020	110 759	114 498	118 237	121 976
C 4	86 566	90 073	93 580	97 087	100 594	104 101	107 608	111 115
C 5	79 820	83 091	86 362	89 633				
D 1	90 208	94 152	98 096	102 040	105 984	109 928	113 872	117 816
D 2	82 251	85 754	89 257	92 760	96 263	99 766	103 269	106 772
D 3	76 553	79 830	83 107	86 384	89 661	92 938	96 215	99 492
D 4	72 181	75 142	78 103	81 064				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 267 BFR è sostituito dall'importo di 6 336 BFR,

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 071 BFR è sostituito dall'importo di 8 160 BFR,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del suo allegato VII l'importo di 14 419 BFR è sostituito dall'importo di 14 578 BFR,

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 213 BFR è sostituito dall'importo di 7 292 BFR.

*Articolo 2*

Con efficacia al 1° luglio 1995 :

all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	196 568	220 917	245 266	269 615
	II	142 666	156 567	170 468	184 369
	III	119 889	125 230	130 571	135 912
B	IV	115 170	126 444	137 718	148 992
	V	90 462	96 426	102 390	108 354
C	VI	86 036	91 102	96 168	101 234
	VII	77 006	79 626	82 246	84 866
D	VIII	69 602	73 701	77 800	81 899
	IX	67 029	67 963	68 897	69 831

*Articolo 3*

Con efficacia al 1° luglio 1995, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 3 803 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 5 850 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

*Articolo 4*

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1995 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

*Articolo 5*

Con efficacia al 1° luglio 1995, la data « 1° luglio 1994 » figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data « 1° luglio 1995 ».

*Articolo 6*

1. Con efficacia al 1° luglio 1995 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	123,0
Germania	110,9
tranne: Bonn	100,8
Karlsruhe	100,0
Monaco	110,2
Grecia	79,7
Spagna	85,1
Francia	110,8
Irlanda	88,7
Italia	81,7
tranne: Varese	78,5
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	103,2
Austria	113,6
Portogallo	81,4
Finlandia	119,0
Svezia	96,5
Regno Unito	100,7
tranne: Culham	84,0

2. A norma dell'allegato XI dello statuto, tali coefficienti correttivi potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio entro il 31 dicembre 1996, che stabilisce nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1996. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data di applicazione e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1996, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1996.

3. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 <sup>(1)</sup> continuano ad applicarsi.

#### Articolo 7

Con efficacia al 1° luglio 1995, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	BFR per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 471	1 165	1 697	974
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 398	1 087	1 628	849
Altri gradi	2 176	1 013	1 400	700

#### Articolo 8

Con efficacia al 1° luglio 1995 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 <sup>(2)</sup>, sono fissate a 11 023, 16 637, 18 191, 24 801 BFR.

#### Articolo 9

Con efficacia al 1° luglio 1995, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(3)</sup>, si applica il coefficiente 3,944527.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORRELL FONTELLES

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1).